

Sentenza, Tribunale di Torino dott. Enrico Astuni, 17 settembre 2014

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE**

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C.**

nella causa iscritta al n. XXX/2013 R.G. promossa da:

CLIENTE

attrice

CONTRO

BANCA SPA

convenuta

Udienza di discussione: 17.9.2014

Conclusioni: come da foglio allegato a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La banca ha ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in data 23.5.2013 nei confronti di **CLIENTE** per la somma di E 5.376.835,36, credito derivante dal contratto di finanziamento n. (OMISSIS);

- stipulato in data 24.1.2003 ai sensi della legge n. 228/97 per l'importo capitale di € 4.948.220,00,
- modificato, quanto a scadenze, durata, piano di ammortamento con atti aggiuntivi del 30.1.2007, 31.10.2007, 18.2.2009,
- infine risolto dalla banca con racc. 24.8.2012 a seguito del protrarsi dell'inadempimento della debitrice.

Ha proposto opposizione la debitrice deducendo:

- 1) la nullità della clausola relativa agli interessi per aver la banca applicato un piano di ammortamento alla francese, che prevede (in tesi) la larvata capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- 2) la nullità della clausola relativa agli interessi per avere la banca applicato un tasso di interesse diverso e maggiore rispetto a quello indicato in contratto, e segnatamente un interesse composto dell'1,570% annuo a fronte di un TAN pari all'1,050%, con conseguente necessità di applicare l'interesse legale al contratto di finanziamento in ragione della nullità della relativa previsione;
- 3) l'applicazione di interessi usurari, ab origine superiori al tasso soglia dell'11,535%, come sarebbe dimostrato (in tesi) dalla sommatoria del tasso nominale 4,9% con il tasso di mora 7,002% (tasso risultante 11,902%);
- 4) l'applicazione di interessi moratori sugli interessi corrispettivi scaduti, in violazione dell'ad. 1283 c.c..

L'opposizione è temeraria, proposta al mero fine di ritardare l'emersione dell'evidente insolvenza della società, esposta per oltre 5 milioni di Euro, con mere parvenze di argomentazioni giuridiche, in effetti inconsistenti o smentite platealmente dal dato normativo.

Sentenza, Tribunale di Torino dott. Enrico Astuni, 17 settembre 2014

1. Il credito della banca è provato per documenti.

Col contratto 24.1.2003 (doc. 3) la banca ha concesso a **CLIENTE** un finanziamento agevolato, da erogarsi in più tranches, fino a concorrenza di € 4.948.220,00 "da utilizzare per sopperire a parte del fabbisogno finanziario conseguente alla realizzazione di un programma di investimenti".

Il tasso di interesse è stato stabilito (vedi art. 4) nel 4,9% annuo, con n. 6 rate semestrali di preammortamento e ammortamento del capitale in n. 14 rate semestrali costanti, ciascuna di € 421.789,09. Questi oneri finanziari erano tuttavia a carico di **CLIENTE** soltanto per la rate di ammortamento e nei limiti di 373.642,32, mentre le quote di preammortamento e la differenza sulle rate è stata sopportata da M.C., come funzione dell'agevolazione creditizia concessa alla società opponente ai sensi della legge 228/97. Tale minore onere corrisponde, per patto contrattuale (ancora art. 4), al rimborso di un finanziamento al tasso agevolato nominale dell'1,5% annuo.

Con le citate scritture aggiuntive (doc. 5-6-7), le parti hanno stabilito la decorrenza del periodo di preammortamento (tre anni) dalla prima erogazione in data 30.1.2007 e l'ammortamento del debito in n. 44 rate semestrali (22 anni), a decorrere dalla scadenza del preammortamento e quindi a decorrere dalla scadenza del luglio 2010, invariato per il resto il contratto originario 24.1.2003 e il tasso di interesse nominale e agevolato colà previsti.

Risulta dall'atto aggiuntivo 18.2.2009 l'utilizzo del mutuo per € 2.716.582,00 (doc. 8). In epoca successiva sono state erogati ulteriori € 2.063.000,00 come da atti di quietanza 18.8.2009, 14.12.2009, 20.7.2010, 25.2.2011 prodotti dalla banca (doc. 14) e non contestati in alcun modo dalla opponente. L'esposizione debitoria già soltanto in linea capitale ammonta dunque ad € 4.779.582,00.

La banca contesta inoltre (cfr. certificato ex art. 50 T.U. bancario) il mancato pagamento delle rate di ammortamento a decorrere da quella scadente a gennaio 2011 e l'opponente non ha per parte sua provato od offerto di provare di aver versato maggiori somme alla banca. Ciò vuol dire che **CLIENTE** ha rimborsato soltanto la prima rata di ammortamento delle 44 previste, rendendosi poi integralmente inadempiente.

Il dettaglio delle rate scadute e delle altre voci di credito contenute nel certificato art. 50 T.U. bancario non è stato specificamente contestato da **CLIENTE**, la quale ha, anzi, riconosciuto il proprio debito per € 4.291.582 con scrittura in data 19.4.2010. Successivamente è stata erogata l'ulteriore somma di € 488.000 nelle due tranches corrisposte il 20.7.2010, 25.2.2011 (doc. 14 cit.) e pertanto il credito in linea capitale corrisponde a quello azionato dalla banca.

Le eccezioni svolte sono, per contro, come anticipato, manifestamente infondate.

2. Per quanto concerne l'ammortamento alla francese (a rata fissa costante), l'eccezione ex art. 1283 c.c. è manifestamente infondata.

Infatti, l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha "interesse composto", rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.

Per contro, come la giur. di merito (Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014) ha ormai (si spera definitivamente) chiarito, la previsione di un piano di

Sentenza, Tribunale di Torino dott. Enrico Astuni, 17 settembre 2014

rimborso del mutuo graduale — in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) — non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché:

- 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
- 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento francese dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
- 3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale — quota man mano crescente con il progredire del rimborso — a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.

3. L'attore sostiene che la banca avrebbe applicato il tasso dell'1,57% in luogo di quello previsto dell'1,5% ma la doglianza è inconsistente. Anche la perizia di parte attrice riconosce (pag. 19 e tabella foglio 1) che il TAN applicato dalla banca è l'1,5%. È poi semplicemente risibile la pretesa dell'attrice di applicare in luogo del tasso contrattuale quello legale, perché a tutto concedere, se il saldo fosse stato calcolato con applicazione, erronea, di un tasso diverso da quello contrattuale, il rapporto dovrebbe semplicemente ricondursi a quest'ultimo, senza possibilità di applicare il tasso legale, oltretutto più oneroso per il cliente rispetto al tasso agevolato fruito (negli anni 2012 e 2013 il tasso legale è stato infatti superiore a quello convenzionale di 1 p.p.).

4. A verbale di prima udienza l'attore ha dedotto la violazione originaria del tasso soglia cumulando interessi corrispettivi (4,9%) e moratori (Euribor 6mesi + 4%; 7,002% alla data di conclusione del contratto), con complessivo preteso costo del credito di 11,902% a fronte di un tasso soglia del 11,535%.

Ora, a parte l'elementare considerazione che all'attore non è stato applicato il tasso dei 4,9%, ma quello agevolato dell'1,5% - la differenza di 3,4 p.p. è stata infatti sostenuta dal M.C. a titolo di agevolazione e non dall'attore e così pure gli interessi di preammortamento - resta il dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuuario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo — con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora — e pertanto i due tassi non possono *sic et simpliciter* sommarsi tra loro, come maccheronicamente pretende l'attore.

5. L'attore si duole che la banca abbia applicato la mora sugli interessi corrispettivi, ma l'eccezione ignora arbitrariamente anche in tal caso il dato normativo.

Infatti, l'art. 32. della delibera 9.2.2000 CICR consente, per i mutui bancari, la produzione dell'anatocismo — ossia la produzione di interessi moratori sulla quota di interessi corrispettivi compresa nelle rate scadute — in caso d'inadempimento del mutuuario all'obbligo di restituzione delle singole rate ("quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione"). In tal senso da ultimo Cass. 22.5.2014 n. 11400.

Questa possibilità è subordinata alla stipulazione di un'apposita pattuizione - anteriore al sorgere del credito per interessi - che indichi che gli interessi moratori sono dovuti anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute. Nella specie, tale pattuizione sussiste e si rinviene nell'ad. 4 del contratto 24.1.2003.

Sentenza, Tribunale di Torino dott. Enrico Astuni, 17 settembre 2014

6. In conclusione il decreto ingiuntivo deve integralmente confermarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Sussiste inoltre responsabilità aggravata dell'attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c., per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave. Sono chiaro indice di malafede/colpa grave aver sostenuto tesi contraddette dalla propria stessa perizia di parte (§ 3) e peraltro, quand'anche fondate, controproducenti in ragione dell'applicazione di un interesse più oneroso a carico di essa attrice (!) e aver arbitrariamente ignorato chiari dati normativi che segnalano la non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi (§ 4) e il diritto della banca a pretendere interessi moratori sulla rata scaduta (§ 5). È peraltro da aggiungere che l'eccezione di usurarietà originaria del tasso di interesse è smentita de plano — anche ammessa la possibilità di cumulo — dall'evidenza documentale, posto che il tasso corrispettivo applicabile all'attrice era l'1,5%.

Ora, l'art. 96 terzo comma (vigente dal 4.7.2009) autorizza il Giudice a pronunciare condanna per lite temeraria: 1) al pagamento di una somma equitativamente determinata; 2) anche d'ufficio, rimuovendo così i due principali ostacoli in precedenza esistenti (ossia il difetto di specifica prova del quantum e il difetto di domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.) a sanzionare le parti che hanno agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.

In merito al *quantum debeatur*, si deve convenire con la più recente giurisprudenza che "nella normalità dei casi e secondo l'*id quod plerumque* accidit, ingiustificate condotte processuali causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass. sez. lav. 27.11.2007 n. 24645). Ai fini della liquidazione equitativa, lo scrivente ritiene di assumere come metri di giudizio il valore della causa e il tempo di durata del processo, posto che l'afflizione arrecata dall'essere temerariamente convenuto in giudizio può presumersi prima farle direttamente proporzionale al c.d. rischio di lite e al tempo necessario alla sua definizione. Poiché tali fattori sono compendiatamente in termini quantitativi nelle tariffe professionali si stima equo liquidare a titolo di danno una somma pari alle competenze liquidate (esclusi accessori, trattandosi di risarcimento del danno).

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna **CLIENTE** a rifondere a **BANCA** le spese di opposizione che liquida in C 60.000,00 per competenze oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile;

visto l'art. 96 co. 3 c.p.c. condanna **CLIENTE** a rifondere a **BANCA** a titolo di responsabilità aggravata l'ulteriore somma di € 60.000,00.

Torino, 17.9.2014

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*